Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 313

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 11 dicembre 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1970, n. **939**.
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale infermi, con sede in Rimini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Forlì in data 5 novembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale infermi di Rimini è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto deliberato in data 12 novembre 1936, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale infermi, con sede in Rimini (Forlì), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Forlì;

due membri eletti dal consiglio comunale di Rimini;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, deliberato in data 12 novembre 1936, modificato con regio decreto 15 novembre 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 206. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1970, n. **940**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Ostuni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Brindisi in data 11 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Ostuni è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto, deliberato dalla Congregazione di carità in data 10 marzo 1884, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Ostuni (Brindisi), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Brindisi;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Ostuni;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato dalla Congregazione di carità in data 10 marzo 1884, modificato con regio decreto 17 maggio 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 209. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1970, n. **941**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario statale di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario statale di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1968, n. 1436 e modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto universitario anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Istituto universitario statale di Salerno è istituita la facoltà di economia e commercio quale corso di laurea in economia e commercio. Tale nuovo corso di laurea comincerà a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1970-71, con il primo anno di corso. Negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al primo. Alla fine del corso di studi viene rilasciata la laurea in economia e commercio.

Art. 2.

Per tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo:

a) n. 5 posti di professore di ruolo prelevati dal contingente di cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, e precisamente n. 4 posti sull'aliquota 1969-70 e n. 1 posto sull'aliquota 1970-71;

b) n. 6 posti di assistente prelevati dal contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62 (aliquota 1970-71).

Art. 3.

Le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio di facoltà vengono esercitate da un apposito comitato composto da tre professori di ruolo o fuori ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facoltà, saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Lo statuto dell'Istituto universitario statale di Salerno approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato d'ordine del Ministro per la pubblica istruzione e contenente le norme relative all'ordinamento della facoltà di economia e commercio. (Allegato *A*).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 187. — CARUSO

ALLEGATO *A*

Testo delle modifiche allo statuto dell'Istituto universitario statale di Salerno, relativo all'istituzione della facoltà di economia e commercio.

Art. 1, è modificato nel senso che viene aggiunto all'elenco delle facoltà dell'Istituto universitario statale di Salerno la facoltà di economia e commercio.

Dopo l'art. 7 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio.

Facoltà di economia e commercio

Art. 8. — La facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.

Art. 9. — La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio e di anni quattro.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 10. — Sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di diritto privato;
2) Istituzioni di diritto pubblico;
3) Diritto commerciale (biennale);
4) Matematica generale;
5) Matematica finanziaria (biennale);
6) Statistica (biennale);
7) Economia politica (biennale);
8) Diritto del lavoro;
9) Scienza delle finanze e diritto finanziario;
10) Economia e politica agraria;
11) Politica economica e finanziaria;
12) Storia economica;
13) Geografia economica (biennale);
14) Ragioneria generale ed applicata (biennale);
15) Tecnica bancaria e professionale;
16) Tecnica industriale e commerciale;
17) Merceologia;
18) Lingua francese o spagnola (triennale);
19) Lingua inglese o tedesca (triennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Diritto industriale;
2) Diritto amministrativo;
3) Diritto internazionale;
4) Diritto tributario;
5) Economia dei trasporti;
6) Demografia;
7) Contabilità nazionale;
8) Contabilità di Stato;
9) Sociologia;
10) Diritto regionale;
11) Organizzazione aziendale;
12) Ragioneria pubblica;
13) Storia delle dottrine economiche;
14) Diritto fallimentare;
15) Storia delle dottrine politiche;
16) Lingua araba;
17) Lingua russa;
18) Analisi di mercato;
19) Diritto ed economia delle fonti di energia;
20) Econometria;
21) Economia del turismo;
22) Economia urbanistica;
23) Lingua portoghese;
24) Organizzazione internazionale;
25) Storia del lavoro;
26) Storia economica italiana dell'unità nazionale;
27) Tecnica amministrativa delle imprese marittime;
28) Tecnica conserviera dei prodotti agricoli ed ittici;
29) Tecnica degli scambi e cambi con l'estero;
30) Tecnica delle ricerche di mercato;

Gli insegnamenti di diritto commerciale e di geografia economica comportano un unico esame alla fine del corso biennale e per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta, per ciascuna, una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti tra i complementari.

Art. 11. — Sono dichiarati propedeutici i seguenti insegnamenti:

a) istituzioni di diritto privato per il diritto commerciale, il diritto internazionale, il diritto del lavoro, il diritto industriale, il diritto fallimentare;

b) istituzioni di diritto pubblico per il diritto internazionale, il diritto del lavoro, il diritto amministrativo;

c) matematica generale, per la matematica finanziaria, per la statistica;

d) l'economia politica per la scienza delle finanze e diritto finanziario, la politica economica finanziaria, economia e politica agraria, l'economia dei trasporti e il diritto tributario;

e) ragioneria generale ed applicata 1ª e 2ª per la tecnica bancaria e professionale, la tecnica industriale e commerciale.

Art. 12. — L'esame di laurea consiste: *a*) nella discussione orale di una dissertazione scritta svolta dal candidato su argomento da lui scelto, con l'approvazione del professore della materia, in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari seguito durante il corso; *b*) nella discussione di almeno una fra

due tesi su argomenti scelti dal candidato in due materie delle quali abbia superati gli esami e che debbono inoltre essere diverse da quelle cui si riferisce la dissertazione scritta.

Art. 13. — Alla facoltà di economia e commercio è annessa la biblioteca comune a tutti gli istituti scientifici. Il direttore della biblioteca è nominato dal rettore su proposta del consiglio di facoltà che lo sceglie fra i professori di ruolo e fuori ruolo.

Il direttore della biblioteca sovraintende alla stessa e l'amministra a nome e per delega del consiglio di facoltà secondo le norme da queste fissate.

Art. 14. — Presso la facoltà di economia e commercio sono costituiti i seguenti istituti:

Istituto di statistica;
Istituto di ricerche aziendali;
Istituto di economia politica;
Istituto di storia economica;
Istituto giuridico.

Tali istituti hanno lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca nelle discipline di loro pertinenza.

Con apposita deliberazione del consiglio di facoltà sarà provveduto al raggruppamento dei singoli insegnamenti presso ciascun istituto.

Ogni istituto è retto da un direttore che è responsabile del funzionamento dell'istituto stesso.

Qualora fra gli insegnamenti assegnati ad un istituto ve ne sia uno solo tenuto da un professore di ruolo questi è di diritto il direttore dell'istituto.

Nel caso vi siano più professori di ruolo, il consiglio di facoltà, sentito il parere dei medesimi, designerà scegliendo fra essi il direttore dell'istituto il quale resterà in carica tre anni.

Nel caso non vi fossero professori di ruolo, il direttore può essere scelto tra i professori incaricati.

La nomina è annuale e sarà disposta dal consiglio di facoltà, sentiti i professori che fanno parte dello stesso istituto.

Ogni istituto potrà eventualmente disporre, secondo le modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità, nel modo più idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da enti pubblici o privati italiani e stranieri.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1970, n. **942**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 110 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di perfezionamento in diritto regionale.

Scuola di perfezionamento in diritto regionale

Art. 111. — E' istituita presso la facoltà di giurisprudenza una scuola di perfezionamento in diritto regionale, che ha per fine di indirizzare allo studio dei problemi specifici che interessano il diritto regionale.

Art. 112. — Allo scuola di perfezionamento sono ammessi i laureati in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio.

Art. 113. — Il corso di studio ha la durata di due anni.

Art. 114. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° *Anno*:
Diritto costituzionale;
Storia del diritto pubblico regionale;
Diritto amministrativo I;
Politica economica regionale I;
Diritto tributario.

2° *Anno*:
Ordinamento e legislazione regionale;
Diritto amministrativo II;
Politica economica regionale II;
Diritto tributario regionale;
Statistica e demografia.

Art. 115. — L'insegnamento delle discipline di cui al piano di studi contemplate nel precedente articolo è affidato per incarico a professori titolari, a liberi docenti e cultori con deliberazione della facoltà di giurisprudenza.

Art. 116. — Gli insegnamenti e le esercitazioni della scuola di perfezionamento sono tenuti distinti da quelli per gli studenti del corso di giurisprudenza.

Art. 117. — Gli insegnamenti possono avere, oltre che carattere di lezioni cattedratiche, quella forma che è consentita dalla indole di ciascuna disciplina; sono inoltre tenute conferenze sugli argomenti oggetto del corso.

Art. 118. — Il programma della scuola viene compilato ogni anno dal direttore e deve essere approvato dai docenti della scuola; così pure gli orari settimanali di insegnamento e di esercitazioni. I corsi di insegnamento si uniformano al calendario dell'università.

Art. 119. — Gli esami di profitto vengono sostenuti dagli allievi alla fine di ogni anno di corso e si svolgono per singole discipline. Le commissioni relative vengono nominate dal direttore della scuola. Gli esami si svolgono secondo le norme vigenti per gli esami di profitto delle facoltà universitarie.

L'iscritto che non abbia superato gli esami prescritti per il primo anno non viene ammesso all'anno successivo.

Art. 120. — Per le materie a corso pluriennale l'esame è unico e deve essere sostenuto alla fine del corso.

Art. 121. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione originale scritta.

Art. 122. — La commissione per l'esame di diploma, nominata dal rettore su proposta del direttore è costituita dal direttore, che la presiede, e da altri quattro docenti della scuola stessa.

Art. 123. — Tutti gli atti e i documenti relativi alla scuola di perfezionamento in diritto regionale sono conservati dalla segreteria dell'università che rilascia i certificati richiesti dagli interessati.

Art. 124. — In base al risultato dell'esame di diploma la segreteria dell'università rilascerà il relativo diploma di perfezionamento, che dovrà essere munito della firma del rettore, di quella del direttore della scuola e del direttore amministrativo, oltre che del timbro a secco dell'università.

Art. 125. — Per la carriera scolastica, gli esami e la disciplina degli allievi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, e successive modificazioni.

Art. 126. — Gli iscritti devono pagare per tasse d'immatricolazione L. 10.000 e, annualmente, le somme seguenti:

per tassa di iscrizione L. 20.000; per contributi di esercitazioni e di seminario L. 15.000; per contributo di biblioteca L. 3000; per soprattasse esami di profitto L. 5000.

I diplomati dovranno inoltre pagare L. 3000 per soprattasse di diploma. Coloro i quali conseguono il diploma di perfezionamento sono tenuti al versamento delle tasse di diploma in L. 6000, tasse, soprattasse e contributi sono versati alla cassa dell'università. La tassa di diploma va invece versata all'erario.

Art. 127. — Il provento delle tasse di immatricolazione e di iscrizione va devoluto per metà alla scuola e per l'altra metà va incamerato dall'università. Il provento dei contributi per esercitazioni è devoluto al « Circolo giuridico Sampolo ». Il contributo di biblioteca va devoluto interamente alla biblioteca della facoltà di giurisprudenza. Il provento delle soprattasse per gli esami di profitto e diploma va ripartito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 5512.

Art. 128. — Il direttore della scuola è il preside della facoltà di giurisprudenza o un professore da lui delegato ed è investito di tutti i poteri di direzione sia dal punto di vista didattico, che dal punto di vista amministrativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 210. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **943**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 2 del nostro decreto 31 ottobre 1969, n. 1236, è integrato nel senso che tra i posti di assistenti, di cui alla lettera *b*) che vengono trasferiti dalla facoltà di giurisprudenza alla nuova facoltà di scienze politiche è incluso anche quello di « Istituzioni di diritto pubblico ». Con il posto viene trasferito anche il relativo assistente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 211. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1970, n. **944**.

Donazione di un appezzamento di terreno a favore dello Stato.

N. 944. Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Siniscola con atto 8 luglio 1965, n. 49180 di rep., per notar Bartolomeo Serra di Nuoro, di una striscia di terreno della superficie di mq. 118,50 sito in detto comune, necessario per l'ampliamento dell'adiacente casermetta della guardia di finanza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 138. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1970, n. 945.

Autorizzazione al Comitato olimpico nazionale italiano, con sede in Roma, ad acquistare un appezzamento di terreno.

N. 945. Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, per realizzare un centro nazionale addestramento, un appezzamento di terreno sito in Tirrenia, località Vannini, avente la superficie di ettari 14,800 al prezzo determinato nella somma simbolica di L. 100.000, distinto nel catasto terreni del comune di Pisa al foglio n. 104, particella n. 3.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 153. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1970, n. 946.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della SS. Trinità, in Torre Annunziata.

N. 946. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della SS. Trinità, in Torre Annunziata (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 144. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1970, n. 947.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna dei poveri, in Castano Primo.

N. 947. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 30 settembre 1967, integrato con dichiarazione 24 aprile 1968 e con altro decreto del 29 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna dei poveri, in Castano Primo (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 145. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1970, n. 948.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Nome di Maria, nel comune di Castellarano.

N. 948. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 11 ottobre 1967, integrato con dichiarazioni 22 gennaio 1968 e 16 luglio 1970, relativo alla erezione della parrocchia del SS. Nome di Maria, in località Tressano del comune di Castellarano (Reggio Emilia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 146. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1970, n. 949.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia «Madonna della medaglia miracolosa», in Milano.

N. 949. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 6 novembre 1968, integrato con dichiarazione 18 novembre 1968 e con decreto 29 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia «Madonna della medaglia miracolosa», in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 140. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1970, n. 950.

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia di Roma, con sede in Roma, dell'Istituto delle suore sacramentine di Bergamo.

N. 950. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia di Roma, con sede in Roma, dell'Istituto delle suore sacramentine di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 143. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di Taviano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 settembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera e parte del territorio comunale di Taviano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della legge precitata all'albo del comune di Taviano (Lecce);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè estendendosi con un fronte sul mare di un chilometro per una profondità di km. 5 circa, presenta piccole spiaggette sabbiose che si alternano alle rocce e comprende parte della serra di Castelforte chiamata dagli antichi « la rupe del sogno » a diretto contatto a sud-ovest con il mare e ad est con la campagna dalla quale si domina il paesaggio circostante, ricco di colture pregiate e di fiori, coperto di ulivi nella parte a monte e oasi di vigneti in quella degradante verso il mare, venendo a costituire il tutto un quadro naturale di incomparabile bellezza nonchè — per i resti di antichi monumenti — un insieme di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona costiera e parte del territorio del comune di Taviano (Lecce) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tutta la predetta area è delimitata nel modo seguente:

a *nord* ed *est*: con il rimanente territorio del comune di Taviano;

a *sud*: con il territorio del comune di Racale;

ad *ovest*: con il mare Jonio.

Poligonali:

Tratto *A-B*: dal confine tra la marina di Taviano e quella di Racale prosegue verso est-nord attraversa la Masseria Vecchia fino ad incontrare S. Maria sulla strada della Taviano-Gallipoli al posto Mancaversa.

Tratto *B-C*: dal precedente punto *B* segue lungo la precedente strada tra la località Lamiche, La Fontana e Le Longhe, spostandosi poi, verso nord-ovest sino ad incontrare il punto *C*.

Tratto *C-D*: dal precedente punto *C* segue verso ovest sino al confine con la località Castelforte, poi verso sud attraversa la strada della Taviano-Gallipoli al posto Mancaversa, segue verso nord-ovest attraversa nuovamente la precedente strada costeggiando la località Castelforte sino ad incontrare la stradetta che da Masseria Nuova e la Masseria Capurre, prosegue, poi, verso ovest lungo la stradetta sino alla Masseria Capurre e dopo attraversando la zona Giannelli termina al mare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari, curerà che il comune di Taviano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 31 agosto 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lecce

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 19 settembre alle ore 12 in Lecce nella sala delle adunanze della amministrazione provinciale, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno diramato con raccomandata del 10 settembre 1968:

TAVIANO: Vincolo panoramico delle zone costiere e di parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione passa, quindi, a deliberare la zona da sottoporre a vincolo, zona che rimane contraddistinta sulla cartografia allegata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e dalle poligonali appresso indicate:

Confini:

a *nord* ed *est*: con il rimanente territorio del comune di Taviano;

a *sud*: con il territorio del comune di Racale;

a *ovest*: con il mare Jonio.

Poligonali:

Tratto *A-B*: dal confine tra la marina di Taviano e quella di Racale prosegue verso est-nord attraversa la Masseria Vecchia fino ad incontrare S. Maria sulla strada della Taviano-Gallipoli al posto Mancaversa.

Tratto *B-C*: dal precedente punto *B* segue lungo la precedente strada tra la località Lamiche, La Fontana e Le Longhe, spostandosi poi, verso nord-ovest sino ad incontrare il punto *C*.

Tratto *C-D*: dal precedente punto *C* segue verso ovest sino al confine con la località Castelforte, poi verso sud attraversa la strada della Taviano-Gallipoli al posto Mancaversa, segue verso nord-ovest attraversa nuovamente la precedente strada costeggiando la località Castelforte sino ad incontrare la stradetta che da Masseria Nuova e la Masseria Capurre, prosegue, poi, verso ovest lungo la stradetta sino alla Masseria Capurre e dopo attraversando la zona Giannelli termina al mare.

La commissione, delibera all'unanimità di includere nello elenco delle bellezze di insieme della provincia di Lecce, a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone costiere e la parte del territorio comunale di Taviano, così come tratteggiato in rosso e delimitato nell'acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale.

Propone che il territorio comunale di Taviano, per la parte descritta, delimitata e specificata nelle premesse venga dichiarata di notevole interesse pubblico e assoggettato ai vincoli e alle norme della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del relativo regolamento di attuazione 3 giugno 1940, n. 1357, quale bellezza naturale di insieme a termini dell'art. 1 della stessa legge 1947, commi terzo e quarto.

(*Omissis*).

(11867)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre **1970.**

Approvazione del nuovo statuto della Cassa dei risparmi di Forlì, con sede in Forlì.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa dei risparmi di Forlì, con sede in Forlì, approvato con decreto ministeriale in data 30 novembre 1948 e modificato con decreti ministeriali in data 16 maggio 1953 e 11 agosto 1961;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 14 febbraio 1968 e 17 aprile 1970, nonchè dall'assemblea dei soci della ripetuta Cassa in data 29 aprile 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa dei risparmi di Forlì, con sede in Forlì, allegato al presente decreto, composto di sessantatre articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Statuto della Cassa dei risparmi di Forlì

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo, patrimonio

Art. 1.

La Cassa dei risparmi di Forlì, costituita, su iniziativa di benemeriti cittadini, con rescritto pontificio del 3 giugno 1839, e riconosciuta come corpo morale con regio decreto 17 maggio 1861, ha sede legale in Forlì, e fa parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia-Romagna.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 62.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di garanzia federale;

d) dal fondo di riserva straordinario;

e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

f) dal fondo per perdite eventuali;

g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il comitato, quando sia costituito a termini del successivo art. 23;

4) il presidente;

5) il collegio sindacale;

6) il direttore generale;

7) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

Soci

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di 100 nè minore di 80.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina della assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un quarto dei soci.

Per essere ammesso in qualità di socio occore il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purchè rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sugli utili della Cassa.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali; nati nella zona di competenza della Cassa o che nella zona stessa abbiano domicilio e residenza da almeno 5 anni e vi svolgano la propria attività.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendono atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa in servizio.

Decadono da soci:

1) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

2) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

3) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati deceduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza della qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma settimo, punti 1), 2) e 3);

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà — su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un quarto dei soci — con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

TITOLO III

Assemblea dei soci

Art. 8.

L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) sulla elezione e decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate dai soci.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno un terzo dei soci, sulle quali delibererà, in via definitiva, il consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

a) approvazione del bilancio;

b) eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni;

c) nomina del sindaco di cui alla lettera *d*) del precedente art. 8, e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sorga la necessità, o quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno un terzo dei soci.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione, che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

Art. 12.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, quando siano presenti o siano rappresentati almeno un terzo dei soci.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non stabilisca all'unanimità altra forma di votazione.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato più anziano ai sensi del successivo art. 21.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente della stessa fra i soci.

TITOLO IV

Consiglio di amministrazione

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 16.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso, del collegio sindacale, dei dirigenti e dei funzionari;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al secondo grado incluso degli impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 17.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: n. 3 alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e n. 2 alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste da regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dalla assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sulla eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sul turno dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 23, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e dei servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 2.000.000 o durata superiore ad anni 3;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 2.000.000;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 2.000.000;

19) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 20.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 28, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 21.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 5 membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 19 e quelle di che all'art. 23 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dello istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto, in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle sedute per 3 volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO V

Comitato

Art. 23.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di 2 consiglieri e del direttore generale.

Tutti i consiglieri si avvicendano nel corso dell'anno in seno al comitato secondo i turni stabiliti dal consiglio a norma dell'art. 19 del presente statuto. Con la stessa maggioranza di voto prevista al primo comma del presente articolo di consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 24.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 25.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno 3 membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 21.

TITOLO VI

Presidente

Art. 26.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 21 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO VII

Collegio sindacale

Art. 27.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, all'assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio

di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 8, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VIII

Direttore generale

Art. 28.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle assemblee dei soci e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 19;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 29.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 30.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO IX

Personale

Art. 31.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 32.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO X

Filiali

Art. 33.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO XI

Operazioni passive

Art. 34.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 35.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 36.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 37.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito

e pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 38.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori e a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 39.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 40.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 41.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 42.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 43.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 34.

Art. 44.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 45.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. La inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 46.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 47.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 48, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO XII

Operazioni attive

Art. 48.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*); nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali, assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con la osservanza delle disposizioni di che agli articoli 49 e 50 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª cate-

goria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 49.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere, di regola assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dello importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dallo organo di vigilanza.

Art. 50.

Nel limite massimo di fido pari al 3 % del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 51.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 48 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dello art. 48, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*), dell'art. 48.

Art. 52.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 48 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 54.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni cinque; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri cinque anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni cinque con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a quindici anni e nei limiti del 50 % del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 55.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 48 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 48 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 56.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 48 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 57.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 15 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 8 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 4 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 8 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 48, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 % del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 58.

La somma da impegnarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento di danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO XIII

Operazioni varie

Art. 59.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate contro garanzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali.

Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 48, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 60.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 61.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO XIV

Bilancio

Art. 62.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quella del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e la approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno cinque decimi degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 63.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(11800)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1970.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona) approvato con decreto ministeriale in data 15 giugno 1960;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 2 aprile 1968 e 6 marzo 1969, dall'assemblea dei soci della ripetuta Cassa in data 29 marzo 1969, nonchè dal presidente di quest'ultima in data 19 gennaio e 16 febbraio 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona), allegato al presente decreto, composto di sessantatre articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Statuto della Cassa di risparmio di Jesi

Titolo I

Costituzione, sede, scopo e patrimonio della Cassa

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Jesi, istituita nel 1844 da una società di private persone, approvata con rescritto pontificio in data 27 maggio 1844, riconosciuta come ente morale con regio decreto 4 aprile 1861, autorizzata al risconto del proprio portafoglio con regio decreto 3 maggio 1885, ha la sede legale in Jesi e fa parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 61.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di garanzia federale;

d) dal fondo di riserva straordinario;

e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

f) dal fondo per perdite eventuali;

g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il comitato, quando sia costituito a termini del successivo art. 23;

4) il presidente;

5) il collegio sindacale;

6) il direttore generale;

7) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

Titolo II

Soci

Art. 6.

I soci si distinguono in soci effettivi e soci onorari.

Il numero dei soci non sarà maggiore di 110 nè minore di 90; quello dei soci onorari è illimitato.

La qualità di socio — effettivo od onorario — si acquista a seguito di nomina dell'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un quarto dei soci.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, esclusi gli astenuti, purchè rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti.

Sono nominati soci onorari quei soci effettivi che, trasferiti di domicilio in località fuori della provincia di Ancona e non avendo più interessi ne attività nella provincia stessa, abbiano acquisito tuttavia particolari benemerenze. Possono altresì essere nominati soci onorari quelle persone che, pur essendo domiciliate fuori della provincia e non avendo nè interessi nè attività nella provincia medesima, abbiano particolari benemerenze verso la città di Jesi o verso i centri dove la Cassa opera, oppure verso la Cassa di risparmio stessa.

I soci onorari possono intervenire alle assemblee senza diritto di voto.

Il passaggio da socio effettivo a socio onorario, o la nomina a socio onorario, vengono pronunciati dall'assemblea dei soci, con la formalità di cui sopra riguardante l'ammissione a socio.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sugli utili della Cassa.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendono atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa in servizio.

Decadono da soci:

1) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa, la piena capacità civile;

2) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

3) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti i soci effettivi che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma undicesimo, punto 1), 2) e 3);

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci, con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Art. 7.

Ogni socio effettivo può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio effettivo non può avere che un voto e la delega di un solo socio effettivo.

Titolo III

Assemblea dei soci

Art. 8.

L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) sulla elezione e decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate dai soci.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno 1/3 dei soci, sulle quali delibererà, in via definitiva, il consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

a) approvazione del bilancio;

b) eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni;

c) nomina del sindaco di cui alla lettera d) del precedente art. 8, e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sorga la necessità, o quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno 1/3 dei soci effettivi.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci, almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per le adunanze e deve contenere l'ordine del giorno. Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione, che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

Art. 12.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci effettivi; in seconda convocazione, quando siano presenti o siano rappresentati almeno 1/5 dei soci effettivi.

Art. 13

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non stabilisca alla unanimità altra forma di votazione.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato più anziano, ai sensi del successivo art. 21.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente della stessa fra i soci.

TITOLO IV

Consiglio di amministrazione

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente e il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 16.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni passive dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 17.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: n. 3 alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e n. 2 alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere, per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sulla eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto n. 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 23, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 300.000 o durata superiore ad anni 2;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 5.000.000;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 1.000.000;

19) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 20.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 28, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori, su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 21.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 19 e quelle di che all'art. 23 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto fra i dirigenti o i funzionari dell'istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO V

Comitato

Art. 23.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 24.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 25.

Il comitato si aduna, di regola una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 21.

TITOLO VI

Presidente

Art. 26.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 21 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO VII

Collegio sindacale

Art. 27.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del Codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle Casse di risparmio dell'Italia centrale.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, all'assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 8, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VIII

Direttore generale

Art. 28.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle assemblee dei soci e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 19;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso, con approvazione del presidente nel caso di personale avente la qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 29.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 30.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO IX

Personale

Art. 31.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 32.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto e da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO X

Filiali

Art. 33.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dalla amministrazione.

TITOLO XI

Operazioni passive

Art. 34.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 35.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 36.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 37.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso

del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 38.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficienza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 39.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 40.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato l'incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 41.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 42

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 43.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 34.

Art. 44.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 45.

I depositanti debbono presentare, almeno una volta all'anno, i loro libretti per il controllo. La inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 46.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 47.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità di cui alle lettere *f*), *h*) e *n*) dell'art. 48, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO XII

Operazioni attive

Art. 48.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione; all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli di debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a province, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzione dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, province e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità delle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con la osservanza delle disposizioni di che agli articoli 49 e 50 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria,

istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

s) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

t) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

u) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente, però, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 49.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dello importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dallo organo di vigilanza.

Art. 50.

Nel limite massimo di fido pari al 3 % del patrimonio, salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza, la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattasi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 51.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 48 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dello art. 48, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*), dell'art. 48.

Art. 52.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 48 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 54.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno la durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dello ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 % del valore di Borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 55.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 48 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a 5 anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 48 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 56.

Le operazioni di cui alla lettera *t*) dell'art. 48 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 57.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 12 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 8% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 48, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 % del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

TITOLO XIII

Operazioni varie

Art. 58.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente, previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti artt. 49 e 50 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 48, ed a consorzi per il solo collocamento, attraverso il servizio dei propri sportelli, di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa;

Art. 59.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa e di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale, come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 60.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO XIV

Bilancio

Art. 61.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quella del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e la approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 62.

La Cassa ha la durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Disposizioni transitorie

Art. 63.

Le norme dell'art. 16 del presente statuto, le quali dispongono che non possono far parte del consiglio di amministrazione della Cassa il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei componenti dello stesso consiglio o del collegio sindacale, nonchè dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa, non si applicano nei confronti dei nominativi che attualmente fanno parte del consiglio di amministrazione, per i quali continueranno ad essere operanti le norme contenute nel citato art. 16 del precedente statuto.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(11824)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1970.

Autorizzazione alla Banca agricola di Matino, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Matino, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni della provincia di Lecce.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti 26 ottobre 1962 e 20 maggio 1965, con i quali la Banca agricola di Matino, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Matino (Lecce), è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Matino, Melissano, Ruffano, Supersano, Cutrofiano, Ugento, Racale, Alliste, Taurisano, Lizzanello, Cavallino, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce e Vernole, tutti in provincia di Lecce;

Vista la domanda presentata dalla stessa banca;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca agricola di Matino, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Matino (Lecce), con i propri decreti 26 ottobre 1962 e 20 maggio 1965, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Acquarica del Capo, Alessano,

Andrano, Botrugno, Castrignano del Capo, Collepasso, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Giuggianello, Giurdignano, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Nociglia, Ortelle, Patù, Presicce, Salve, Sanarica, Santa Cesarea Terme, Specchia, Spongano, Surano, Taviano, Tiggiano e Uggiano la Chiesa, tutti in provincia di Lecce.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca agricola di Matino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(11981)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 25 novembre 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(11832)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1970.

Iscrizione del C.I.P.A. - Consorzio interassociativo produttori agrumi, con sede in Lentini, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 3 luglio 1970 con la quale il C.I.P.A. - Consorzio interassociativo produttori agrumi, con sede in Lentini, villaggio Biviere, ha chiesto di essere iscritto nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, il predetto consorzio ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165, del 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Siracusa con foglio n. 14993 del 10 luglio 1970;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che il consorzio richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nel C.I.P.A. - Consorzio interassociativo produttori agrumi, con sede in Lentini, villaggio Biviere, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

Il predetto consorzio è iscritto nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1970

Il Ministro: NATALI

(12023)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di clinica pediatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, è vacante la seconda cattedra di clinica pediatrica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12157)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1970, registro n. 100 Pubblica istruzione, foglio n. 151, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Giraldi Riccardo avverso il provvedimento ministeriale del 29 luglio 1968 di esclusione dal concorso a posti di preside negli istituti tecnici commerciali.

(11759)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1970 è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Biasin Angelo avverso la reiezione da parte del provveditore agli studi di Vicenza di un precedente ricorso avanzato dallo stesso Biasin, in materia di graduatoria per l'assunzione di un bidello non di ruolo presso l'istituto tecnico agrario di Lonigo.

(11872)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Misilmeri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Misilmeri (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 803.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12171)

Autorizzazione alla provincia di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1970, la provincia di Caltanissetta viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 613.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12127)

Autorizzazione alla provincia di Mantova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, la provincia di Mantova viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 84.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12128)

Autorizzazione al comune di Pagliara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Pagliara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.875.488, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12172)

Autorizzazione al comune di Arcidosso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1970, il comune di Arcidosso (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.345.574, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12129)

Autorizzazione al comune di Bugnara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Bugnara (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.733.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12130)

Autorizzazione al comune di Bucchianico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1970, il comune di Bucchianico (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.800.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12131)

Autorizzazione al comune di Cautano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1970, il comune di Cautano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.214.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12132)

Autorizzazione al comune di Casoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1970, il comune di Casoli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.446.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12133)

Autorizzazione al comune di Guardavalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1970, il comune di Guardavalle (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.437.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12134)

Autorizzazione al comune di Jenne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1970, il comune di Jenne (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.047.876, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12135)

Autorizzazione al comune di Marcellinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1970, il comune di Marcellinara (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.611.015 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12136)

Autorizzazione al comune di Pelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1970, il comune di Pelago (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.985.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12137)

Autorizzazione al comune di Sorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1970, il comune di Sorano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.953.937, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12138)

Autorizzazione al comune di Surano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1970, il comune di Surano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.185.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12139)

Autorizzazione al comune di Letojanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Letojanni (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.941.066, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12184)

Autorizzazione al comune di Alì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Alì (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.299.017, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12173)

Autorizzazione al comune di Assoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Assoro (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.426.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12174)

Autorizzazione al comune di Alimena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Alimena (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.448.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12175)

Autorizzazione al comune di Balestrate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Balestrate (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12176)

Autorizzazione al comune di Bisacquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Bisacquino (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.558.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12177)

Autorizzazione al comune di Ciciliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Ciciliano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.453.744, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12178)

Autorizzazione al comune di Cicciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Cicciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.041.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12179)

Autorizzazione al comune di Caianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Caianello (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.279.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12180)

Autorizzazione al comune di Floridia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Floridia (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 268.155.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12181)

Autorizzazione al comune di Graniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Graniti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.957.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12182)

Autorizzazione al comune di Limina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Limina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.613.302, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12183)

Autorizzazione al comune di Teramo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1970, il comune di Teramo viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 52.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12140)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 233

Corso dei cambi del 10 dicembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,17	623,25	623,04	623,40	623,20	623,18	623,30	623,40	623,17	623,25
Dollaro canadese	610,70	610,75	610,50	610,80	609,95	610,68	610,75	610,80	610,70	610,10
Franco svizzero	144,45	144,50	144,4650	144,54	144,45	144,48	144,51	144,54	144,45	144,52
Corona danese	83,26	83,26	83,80	83,275	83,20	83,25	83,255	83,275	83,26	83,25
Corona norvegese	87,38	87,37	87,38	87,40	87,40	87,40	87,39	87,40	87,38	87,35
Corona svedese	120,57	120.52	120,52	120,57	120,50	120,59	120,555	120,57	120,57	120,55
Fiorino olandese	173,05	173 —	173,02	173,02	173 —	173,08	173,01	173,02	173,05	173 —
Franco belga	12,55	12,556	12,5575	12,5595	12,55	12,55	12,559	12,5595	12,55	12,55
Franco francese	112,87	112,87	112,88	112,875	112,90	112,86	112,865	112,875	112,87	112,85
Lira sterlina	1489,35	1489,20	1488,90	1489,55	1488,75	1489,38	1489,50	1489,55	1489,35	1489 —
Marco germanico	171 —	171 —	170,90	170,99	170,85	171,04	170,94	170,99	171 —	170,90
Scellino austriaco	24,12	24,12	24,13	24,1375	24,15	24,12	24,135	24,1375	24,12	24,12
Escudo portoghese	21,76	21,77	21,78	21,765	21,80	21,65	21,7825	21,765	21,76	21,77
Peseta spagnola	8,95	8,95	8,96	8,959	8,95	8,95	8,9585	8,959	8,95	8,93

Media dei titoli del 10 dicembre 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,15
Redimibile 3,50 % 1934	99,60
» 3,50 % (Ricostruzione)	79,675
» 5 % (Ricostruzione)	86,15
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,775
» 5 % (Città di Trieste)	86,95
» 5 % (Beni esteri)	85,95
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,70
» 5,50 % » » 1968-83	84,425
» 5,50 % » » 1969-84	88,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	94,40
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	99,475
» 5 % (» 1° aprile 1973)	95,625
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,30
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,825
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,50

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 dicembre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,35
Dollaro canadese	610,775
Franco svizzero	144,525
Corona danese	83,265
Corona norvegese	87,395
Corona svedese	120,562
Fiorino olandese	173,015
Franco belga	12,559
Franco francese	112,87
Lira sterlina	1489,525
Marco germanico	170,962
Scellino austriaco	24,136
Escudo portoghese	21,774
Peseta spagnola	8,959

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° ottobre 1970 al 14 ottobre 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1967/70 e n. 1983/70, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)	
		1-10-1970	dal 2-10-1970 al 14-10-1970
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:		
	B. non denaturati:		
	I. zuccheri bianchi	11,50	11,50
	II. zuccheri greggi:		
	- zuccheri canditi (1)	zero (2)	10,75 (2)
	- altri	10,75 (2)	zero (2)

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento C.E.E. n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'articolo 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

— R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
— r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
— Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(11428)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/9242 di data 5 agosto 1933, con il quale il cognome del sig. Mattia Starc, nato a Trieste il 4 febbraio 1900 e qui residente, Contovello 239, venne ridotto in forma italiana di « De Vecchi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 3 ottobre 1970, corredata dalla prescritta documentazione, con la quale il sopranominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Starc »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/9242 di data 5 agosto 1933 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Mattia De Vecchi è restituito nella forma originaria di « Starc ».

La revoca è estesa pure nei confronti della moglie Maria Stocca, nata a Trieste il 6 agosto 1904.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 23 novembre 1970

Il prefetto: CAPPELLINI

(11956)

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 23 luglio 1970 dal signor Cerneca Guerrino, nato a Tasnad (Romania) il 7 ottobre 1915, residente a Trieste, in via Romagna 87/2, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Cernecca;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Cerneca Guerrino è ridotto nella forma italiana di Cernecca.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti del congiunto del predetto, indicato nella situazione della famiglia e precisamente:

Marceglia Giovanna, nata a Trieste il 2 aprile 1914, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 16 novembre 1970

Il prefetto: CAPPELLINI

(11882)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale, n. 16 in data 1° dicembre 1970, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di vice aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di elaborazione della informazione, Pisa.

Modificazioni e proroga (« Bollettino ufficiale » del Consiglio nazionale delle ricerche, n. 5 in data 19 aprile 1969).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica atomica e molecolare, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di fisica atomica e molecolare, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di fisica atomica e molecolare, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di fisica atomica e molecolare, Pisa.

Concorso per titoli e per esame collòquio a tre posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il 15 gennaio 1971 e che per ogni altra eventuale informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze n. 7, 00100 Roma.

(12249)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi a posti di segretario generale comunale e provinciale delle classi 1ª-A, 1ª-B e 2ª

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle provincie di Bologna e Catania della classe 1ª-*A*; di Bergamo, Cremona, Forlì, Latina e Pesaro Urbino della classe 1ª-*B*; di Pordenone della classe 2ª; dei comuni di Barletta (Bari); Como, Lecco (Como), Foggia, Grosseto, Lecce, Legnano (Milano), Lucca, Mantova, Modena, Pisa, Potenza, Prato (Firenze), Ragusa, Reggio Emilia, Siena, Siracusa, Trapani, Varese e Viterbo della classe 1ª-*B;* Abano Terme (Padova), Alcamo (Trapani), Carbonia (Cagliari), Cascina (Pisa), Chioggia (Venezia), Civitanova Marche (Macerata), Civitavecchia (Roma), Crotone (Catanzaro), Empoli (Firenze), Finale Ligure (Savona), Frattamaggiore (Napoli), Lodi (Milano), Maddaloni (Caserta), Marino (Roma), Modica (Ragusa), Nocera Inferiore (Salerno), Orvieto (Terni), Pietrasanta (Lucca), Pontassieve (Firenze), Rovereto (Trento), Saronno (Varese), Valdagno (Vicenza) e Vittoria (Ragusa) della classe 2ª;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle provincie di Bologna e Catania della classe 1ª-*A;* Bergamo, Cremona, Forlì, Latina e Pesaro Urbino della classe 1ª-*B;* di Pordenone della classe 2ª; dei comuni di Barletta (Bari), Como, Lecco (Como), Foggia, Grosseto, Lecce, Legnano (Milano), Lucca, Mantova, Modena, Pisa, Potenza, Prato (Firenze), Ragusa, Reggio Emilia, Siena, Siracusa, Trapani, Varese e Viterbo della classe 1ª-*B;* Abano Terme (Padova), Alcamo (Trapani), Carbonia (Cagliari), Cascina (Pisa), Chioggia (Venezia), Civitanova Marche (Macerata), Civitavecchia (Roma), Crotone (Catanzaro), Empoli (Firenze), Finale Ligure (Savona), Frattamaggiore (Napoli), Lodi (Milano), Maddaloni (Caserta), Marino (Roma), Modica (Ragusa), Nocera Inferiore (Salerno), Orvieto (Terni), Pietrasanta (Lucca), Pontassieve (Firenze), Rovereto (Trento), Saronno (Varese), Valdagno (Vicenza) e Vittoria (Ragusa) della classe 2ª.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle provincie ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei comuni e delle provincie della classe prima (per i soli posti di segretario generale di 2ª classe);

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità, si richiamano, in particolare, gli articoli 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e gli articoli 3 e 12 della legge 17 febbraio 1968, n. 107.

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il 1° febbraio 1971, singole domande, redatte su carta da bollo da L. 500 e corredate dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla sezione di tesoreria provinciale di Roma, con la indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda, i candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario o di capo ripartizione;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione.

Art. 5.

I candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 6.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 2 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(12051)

MINISTERO DELLA SANITA

Sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e modificato, con i regi decreti 7 luglio 1910, n. 573, e 29 novembre 1925, n. 2288;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto del Ministero della marina mercantile 23 aprile 1952;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami di idoneità per ottenere l'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione agli esami è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria, qualora la laurea non abiliti all'esercizio stesso. Il diploma di abilitazione deve essere stato conseguito da non meno di due anni prima della scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande;

c) iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi di una provincia della Repubblica;

d) età non superiore agli anni 40, alla data di pubblicazione del bando della sessione di esami;

e) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

f) godimento dei diritti politici;

g) buona condotta;

h) idoneità fisica prevista per il personale marittimo dal regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modifiche;

i) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti per ottenere l'ammissione agli esami debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dagli esami, con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione agli esami, redatte su carta da bollo, secondo il modello allegato, debbono pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-datario apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate, specificandole in caso affermativo, e indicando se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

5) il possesso del titolo di studio richiesto, specificando la data e l'università presso la quale è stato conseguito;

6) il possesso del diploma di abilitazione professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria con l'indicazione della data e dell'università presso cui sono stati rispettivamente conseguiti o rilasciati. I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto e ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno fare menzione di questo titolo;

7) l'albo dell'ordine dei medici-chirurghi presso il quale sono iscritti;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) la seconda lingua estera prescelta.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero gli eventuali cambiamenti del recapito stesso.

La firma, da apporsi in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Alla domanda dovrà essere allegato il certificato medico rilasciato, su carta da bollo, da un medico di porto o da un medico provinciale, attestante l'idoneità fisico-psichica di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modificazioni, concernenti l'idoneità fisica della gente di mare; tale certificato deve essere di data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda stessa al Ministero della sanità.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta; si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di idoneità fisica di cui alla lettera *h*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati idonei

I candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero della sanità, Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

A) estratto dell'atto di nascita; tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dello atto di nascita nei registri di stato civile in un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri, o dall'autorità da esso delegata;

B) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

C) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcune delle cause, che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

E) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

F) diploma di abilitazione o certificato di abilitazione provvisoria in originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni. I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire, in originale o copia autenticata da notaio, quest'ultimo titolo;

G) certificato di iscrizione nell'albo dell'ordine dei medici chirurghi della Repubblica;

H) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito e aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato di iscrizione nell'albo provinciale dell'ordine dei medici-chirurghi.

Il personale statale di ruolo dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

4) documento militare;

5) certificato di iscrizione nell'albo provinciale dell'ordine dei medici chirurghi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati o a questa o ad altra amministrazione.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda e dei documenti.

Art. 5.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) da un rappresentante del Ministero della sanità, scelto tra i funzionari medici;

c) da un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

d) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri (Direzione generale dell'emigrazione);

e) da quattro docenti universitari, di cui uno in patologia o clinica chirurgica, uno in clinica ostetrico-ginecologica, uno in igiene, uno in patologia o clinica medica;

f) da un medico autorizzato all'imbarco quale medico di bordo, scelto su terna proposta dall'Associazione nazionale medici di bordo della Marina mercantile.

Alla commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti per le lingue estere.

In caso di impedimento di un qualunque componente della commissione esaminatrice, esso sarà definitivamente sostituito da altro.

Un funzionario amministrativo con qualifica non inferiore a direttore di sezione del Ministero della sanità, esercita le funzioni di segretario della commissione.

Art. 6.

Prove di esame

L'esame consta di due prove scritte, di quattro prove pratiche, di una prova orale e di due prove di lingua estera secondo il programma allegato al presente decreto; per lo svolgimento delle prove e per la formazione della graduatoria, si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, ai quali si rinvia.

Tanto le prove scritte quanto quelle pratiche ed orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte, pratiche e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia agli stessi.

Per le prove pratiche la commissione metterà a disposizione dei concorrenti gli apparecchi e materiali necessari.

E' vietato ai concorrenti di portare seco apparecchi e materiali propri e di valersene.

Alle prove pratiche dovranno presenziare almeno tre membri tecnici della commissione, specificatamente delegati a riferire sulla capacità ed abilità di ciascun concorrente, alla commissione stessa, che darà poi sul loro rapporto il suo voto.

Le prove orali dovranno durare non meno di venti minuti e non più di un'ora.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Le prove pratiche, la prova orale tecnica, le prove di lingue non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle singole prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche, del voto riportato nella prova orale tecnica, della media dei voti riportati nelle prove di lingue.

Art. 7.

Graduatoria degli idonei

La graduatoria dei candidati risultati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro per la sanità da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova: igiene generale e speciale con particolare riguardo all'igiene navale. Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e parassitarie e di origine alimentare.

Seconda prova: patologia e clinica medica e chirurgica.

PROVE PRATICHE

Prima prova: prova pratica di clinica medica: esame di un infermo e discussione sul caso. Formano, altresì, oggetto di esame le comuni malattie dell'infanzia.

Seconda prova: prova pratica di clinica chirurgica: esame di un infermo e discussione sul caso. Formano, altresì, oggetto di esame le comuni prestazioni per il soccorso d'urgenza.

Terza prova: prova di clinica ostetrica: esame di un caso ostetrico e relativa discussione. Assistenza al parto.

Quarta prova: prelevamento di materiale patologico ed esecuzione di prove macroscopiche, microscopiche, batteriologiche e sierologiche per la diagnosi delle principali malattie infettive e parassitarie. Esecuzione delle principali ricerche di chimica e microscopia clinica.

Descrizione ed eventuale esecuzione dei controlli igienico-sanitari per accertare la genuinità e salubrità dei principali alimenti e bevande: acque, cereali e farine, latte, vino, carni, conserve alimentari, ecc.

Controllo degli apparecchi di clorazione delle acque.

PROVA ORALE

1) Materie della prima prova scritta.

2) Legislazione nazionale avente attinenza con i compiti e le funzioni del medico di bordo - Ordinamento sanitario dello Stato - Organizzazione sanitaria internazionale - Regolamento sanitario internazionale - Testo unico delle leggi sull'emigrazione e relativo regolamento.

PROVE DI LINGUE ESTERE

Lettura, traduzione e conversazione, attraverso le quali il candidato dovrà dimostrare di avere ottima conoscenza della lingua inglese e di un'altra da prescegliersi fra le seguenti: francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo e arabo.

Il Ministro: MARIOTTI

(Schema della domanda da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - ROMA

Il sottoscritto . . . . . (cognome e nome) nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso all'esame per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

Il sottoscritto dichiara:

1) di aver conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia in data . . . . . . presso l'Università di . . . . . .;

2) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito (o rilasciato) in data . . . . . presso . . . . . . (o dalla) Università di . . . . . .;

3) di essere cittadino italiano;

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . .; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario dichiarare le eventuali condanne);

6) di essere iscritto nell'albo dei medici chirurghi della provincia di . . . . .

Per quanto riguarda gli obblighi militari dichiara (secondo i casi) di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . .; di

non aver prestato servizio militare perchè ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; oppure perchè, pur dichiarato «*abile arruolato*», gode di congedo o di rinvio, in qualità di ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

Per la seconda prova di lingua straniera sceglie la lingua

Il sottoscritto allega il certificato di idoneità fisica rilasciato dal

L'indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni è il seguente .

Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive e riconosce che il Ministero della sanità non assume la responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

addì .

Firma .

(11843)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso a ventiquattro posti di vice segretario contabile

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1970, registro n. 4, foglio n. 347, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventiquattro posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso a ventiquattro posti di vice segretario contabile, nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto, indetto con il decreto ministeriale 13 febbraio 1970, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Scarantino dott. Giorgio, ispettore generale.

Componenti:

Dal Monte prof.ssa Anna Maria, ordinario di computisteria e tecnica in istituto tecnico commerciale;

Manganiello prof. Luigi, ordinario di materie giuridiche ed economiche in istituto tecnico commerciale;

Veneri dott. Renato, ispettore generale;

Minardi dott.ssa Maria Grazia, direttore di sezione.

Segretario:

Pensa dott. Antonio, consigliere di 1ª classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa che verrà sostenuta nel corrente esercizio finanziario 1970, presunta in L. 300.000, sarà imputata al capitolo 1184.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 ottobre 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1970
Registro n. 15, *foglio n.* 323

(11975)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Tolentino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 155 del 28 gennaio 1970, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per il posto di veterinario condotto del comune di Tolentino, vacante al 30 novembre 1969;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265 e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Macerata e dell'ordine dei veterinari della provincia;

Visto il decreto del medico provinciale di Macerata n. 3154 del 13 agosto 1970, con il quale, su proposta del consiglio dell'ordine dei veterinari di Macerata e su susseguente segnalazione della giunta comunale di Tolentino, è stato nominato il dott. Bruno Pannelli quale rappresentante della categoria dei veterinari condotti in seno alla commissione giudicatrice;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 269;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:

Lonoce dott.ssa Anna, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Foti dott. Mariano, vice prefetto della prefettura di Macerata;

Governatori dott. Sesto, veterinario provinciale capo;

Bianchi prof. Carlo Maria, docente di patologia e clinica medica veterinaria presso la facoltà di medicina veterinaria di Milano;

Corsico prof. Giuseppe, docente di anatomia patologica e patologia generale presso la facoltà di medicina veterinaria di Milano;

Pannelli dott. Bruno, veterinario condotto di Matelica.

Segretario:

Cabibbo dott.ssa Giulia, consigliere di 2ª classe in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Macerata, dell'ufficio veterinario provinciale di Macerata e del comune di Tolentino.

Macerata, addì 20 novembre 1970

Il veterinario provinciale: BENIMEO

(11766)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.